

Presidente del consiglio dei Ministri
O.P.C.M. 5-9-2008 n. 3702

Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia. (Ordinanza n. 3702).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 settembre 2008, n. 213.

O.P.C.M. 5 settembre 2008, n. 3702 ⁽¹⁾ ⁽³⁾ .

Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia. (Ordinanza n. 3702). ⁽²⁾

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 settembre 2008, n. 213.

(2) Emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

(3) Vedi, anche, il comma 1 dell'*art. 3, O.P.C.M. 4 dicembre 2010, n. 3910* e, successivamente, l' *art. 1, comma 96, L. 27 dicembre 2013, n. 147*.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'*articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225*;

Visto l'*articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*;

Visto il *decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 novembre 2001, n. 401*;

Vista la *legge 21 dicembre 2001, n. 443*;

Visto il *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 luglio 2008* recante la dichiarazione dello stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2009, determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel

raccordo autostradale Villesse-Gorizia;

Vista la delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001 con cui gli interventi di completamento del corridoio autostradale 5 e dei Valichi di confine sono stati ricompresi tra le infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale;

Considerato che gli interventi di «Ampliamento dell'autostrada A4 con la terza corsia tra le progressive Km 11+650 e Km 106+150: da Quarto d'Altino a Villesse» e «Raccordo Villesse-Gorizia: adeguamento a sezione autostradale» sono ricompresi nella Intesa Generale quadro tra Governo e regione Friuli-Venezia Giulia, sottoscritta il 20 settembre 2002, alla voce «Completamento del corridoio autostradale 5 e dei Valichi di confine» e nell'Atto Aggiuntivo sottoscritto in data 17 dicembre 2007 all'Intesa Generale quadro tra Governo e Regione Veneto, del 24 ottobre 2003;

Considerato altresì che le delibere CIPE n. 3 del 18 marzo 2005 e n. 61 del 27 maggio 2005 hanno approvato con prescrizioni e raccomandazioni, ai sensi e per gli effetti dell'[art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002](#), il progetto preliminare dell'«Ampliamento dell'autostrada A4 con la terza corsia tra le progressive Km 11+650 e Km 106+150 da Quarto d'Altino a Villesse e del nuovo casello autostradale di Meolo», per un importo complessivo di 746.851.842,12 euro di cui 577.430.187,89 euro per lavori e 169.421.654,23 euro per somme a disposizione nonché il progetto preliminare del «Raccordo Villesse-Gorizia: adeguamento a sezione autostradale» per un importo di Euro 100.985.175,85 di cui 76.138.668,02 per lavori e 24.846.507,83 per somme a disposizione;

Preso atto che l'intervento di cui sopra è inserito tra le opere assentite in concessione alla società concessionaria Autovie Venete S.p.A. in virtù della Convenzione sottoscritta con l'ANAS S.p.A. in data 7 novembre 2007, il cui schema è stato approvato con [legge 6 giugno 2008, n. 101](#);

Tenuto conto che il costo di realizzazione dell'intervento verrà sostenuto, in completo autofinanziamento, dalla concessionaria «Autovie Venete S.p.A.» remunerato ai sensi della Delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007;

Considerato che la grave situazione emergenziale determina un rilevante pericolo per la salute fisica e psichica dei cittadini, nonché, per la sicurezza stradale, e che si rende necessario provvedere all'esecuzione delle opere viarie idonee a decongestionare il traffico automobilistico e dei mezzi pesanti circolanti sul tratto interessato in argomento;

Ravvisata, quindi la necessità di assumere tutte le iniziative di carattere urgente per il superamento dell'emergenza e per il ritorno alle normali condizioni di vita;

Acquisite le intese delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è nominato commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto D'Altino -Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia. In particolare, il commissario delegato provvede:

a) alla realizzazione della terza corsia nel tratto autostradale A4 Quarto D'Altino-Villesse, ed all'adeguamento a sezione autostradale del raccordo Villesse-Gorizia;

b) alla realizzazione degli interventi insistenti sul tratto autostradale A4 Quarto D'Altino-Trieste o sul raccordo Villesse-Gorizia o sul sistema autostradale interconnesso, previsti nella convenzione di concessione tra Autovie Venete S.p.A. e l'ANAS S.p.a., ritenuti indispensabili ai fini del superamento dello stato di emergenza in rassegna;

c) alla realizzazione delle opere di competenza di enti diversi dalla concessionaria Autovie Venete S.p.A., tenuto conto della programmazione e della disponibilità finanziaria degli stessi, comunque funzionali al decongestionamento dell'area interessata dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla presente ordinanza. ^{(4) (6) (7)}

2. Il Commissario delegato provvede al compimento di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita realizzazione delle opere di cui al comma 1 e può adottare, in sostituzione dei soggetti competenti in via ordinaria, gli atti e i provvedimenti occorrenti alla urgente realizzazione delle opere.

3. Per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato si avvale dell'opera di due soggetti attuatori, designati rispettivamente dal Presidente della regione Veneto e dal presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di direttive di volta in volta impartite dal Commissario medesimo, tenendo conto dell'ambito territoriale e della tipologia degli interventi da realizzare.

4. Il Commissario delegato, con provvedimento da adottarsi d'intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, determina il compenso spettante ai soggetti attuatori di cui il comma 3. Tale compenso tiene conto, in particolare, del costo, da correlarsi al grado di responsabilità, delle coperture assicurative a favore degli stessi, anche in deroga all'*art. 3, comma 59 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.* ⁽⁵⁾

(4) Comma così sostituito dall'[art. 13, comma 1, Ordinanza 6 maggio 2009, n. 3764](#).

(5) Comma così modificato dall'[art. 13, comma 2, Ordinanza 6 maggio 2009, n. 3764](#).

(6) Per la sostituzione del Presidente della regione Friuli-Venezia Giulia, nominato commissario delegato ai sensi del presente comma, vedi l'[art. 1, comma 1, Ordinanza 22 luglio 2011, n. 3954](#).

(7) Vedi, anche, l' [art. 1, comma 1, D.P.C.M. 3 marzo 2014](#).

Art. 2.

1. Il Commissario delegato, per la realizzazione degli interventi di cui all'[art. 1, comma 1, lettere a\) e b\)](#), si avvale del supporto tecnico, operativo e logistico della Concessionaria Autovie Venete S.p.A. nonché di una struttura appositamente costituita, composta complessivamente da non più di sei unità di personale, anche con qualifica dirigenziale ed equiparata, appartenenti ad Amministrazioni statali e regionali, Enti locali ed Enti pubblici territoriali e non territoriali, nonché a società con prevalente capitale di titolarità dello Stato o delle regioni o di altri Enti locali. Tale personale viene posto in posizione di comando o di distacco, anche a tempo parziale previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità. L'assegnazione di tale personale avviene nel rispetto dei termini perentori previsti dall'[articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127](#) e successive modifiche ed integrazioni. ⁽⁹⁾

1-bis. Il commissario delegato, per gli interventi di cui al comma 1, lettera c) ⁽¹²⁾, si avvale del supporto tecnico, operativo e logistico di amministrazioni statali od enti pubblici territoriali e non territoriali, enti pubblici economici o di società con prevalente capitale di titolarità dello Stato o delle regioni, individuate con successivo provvedimento del commissario delegato. ⁽¹¹⁾

2. Il Commissario delegato è autorizzato a corrispondere al personale di cui al comma 1 compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 70 ore mensili, calcolato sulla base degli importi spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza ed all'attività effettivamente resa, nonché un compenso non superiore al 20% del trattamento economico mensile in godimento, ovvero, qualora si tratti di personale con qualifica dirigenziale ed equiparata, un compenso non superiore al 30% del trattamento economico in godimento.

3. Il Commissario delegato può altresì avvalersi, per esigenze connesse al superamento dell'emergenza di cui alla presente ordinanza, di due consulenti di elevata e comprovata professionalità, con specifiche competenze tecniche e/o scientifiche nelle materie di interesse della presente ordinanza. Con successivo provvedimento del Commissario delegato verrà determinato l'oggetto dell'incarico, la durata ed il compenso spettante, il cui onere è a carico delle risorse finanziarie di cui all'articolo 6.

4. Per la valutazione dei progetti relativi agli interventi di cui alle lettere a) e b) dell'[art. 1](#), comma 1, nonché per garantire il necessario supporto tecnico alle attività che devono essere eseguite per il superamento dell'emergenza, il Commissario delegato si avvale di un Comitato tecnico-scientifico, dal medesimo istituito con apposito provvedimento, e composto da sei membri, scelti tra funzionari pubblici ed esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, di cui uno, con funzioni di Presidente, nominato dal Presidente dell'Anas, uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno rispettivamente da ciascuno dei presidenti delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia e due dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile che nomina anche il segretario, con oneri a carico delle risorse finanziarie di cui all'[articolo 6](#). Ai componenti del Comitato nonché ai due componenti integrativi di cui all'[art. 3, comma 3](#) spettano compensi determinati con separato provvedimento del Commissario delegato, sentito il Dipartimento della protezione civile, e corrisposti in deroga al regime giuridico della onnicomprensività della retribuzione di cui all'[articolo 24 del decreto legislativo n. 165/2001](#), e dell'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente sottoscritto in data 5 aprile 2001, oltre al rimborso delle spese di missione sostenute. ^{(10) (13)}

5. Al Commissario delegato spetta un compenso determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con oneri posti a carico dell'articolo 6. Tale compenso tiene conto, in particolare, del costo, da correlarsi al grado di responsabilità, delle coperture assicurative a favore degli stessi, anche in deroga all'[art. 3, comma 59 della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#). ⁽⁸⁾

(8) Comma così modificato dall'[art. 13, comma 2, Ordinanza 6 maggio 2009, n. 3764](#).

(9) Comma così modificato dall'[art. 13, comma 3, Ordinanza 6 maggio 2009, n. 3764](#), dall'[art. 8, comma 1, Ordinanza 31 marzo 2010, n. 3863](#), dall'[art. 2, comma 1, Ordinanza 2 luglio 2010, n. 3885](#) e, successivamente, dall'[art. 6, comma 1, Ordinanza 4 agosto 2010, n. 3891](#).

(10) Comma così modificato dall'[art. 13, comma 4, Ordinanza 6 maggio 2009, n. 3764](#) e, successivamente, dall'[art. 6, comma 2, Ordinanza 4 agosto 2010, n. 3891](#).

(11) Comma inserito dall'[art. 13, comma 5, Ordinanza 6 maggio 2009, n. 3764](#).

(12) NDR: Leggasi: «art. 1, comma 1, lettera c)».

(13) Per la cessazione delle funzioni del Comitato, di cui al presente comma, vedi l' [art. 1, comma 2, D.P.C.M. 3 marzo 2014](#).

Art. 3.

1. Il Commissario delegato provvede, anche in deroga alle previsioni della delibera CIPE di approvazione del progetto preliminare n. 13 del 18 marzo 2005, a dettare le prescrizioni necessarie alla più sollecita progettazione e realizzazione delle opere.

2. Il Commissario delegato provvede, con le modalità di cui al comma 3, alla approvazione del progetto definitivo dell'opera. L'approvazione del progetto definitivo sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, costituisce ove occorra, variante agli strumenti urbanistici e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, in deroga all'[articolo 98, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), salva l'applicazione dell'[articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001](#) e successive modifiche ed integrazioni, anche prima dell'espletamento delle procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge ridotti della metà.

3. Ai fini di cui al comma 2, il Commissario delegato acquisisce, prima della approvazione, le proposte e le osservazioni degli enti gestori dei servizi interferenti, convocando, ove necessario, apposita Conferenza dei Servizi, che dovrà comunque concludersi nel termine di trenta giorni dalla sua apertura. Il Comitato di cui all'[articolo 2, comma 4](#), in tali casi integrato con due membri nominati, entro venti giorni dalla richiesta del Commissario delegato, uno dal Ministero dell'ambiente e la tutela del territorio e del mare ed uno dal Ministero per i beni e le attività culturali, provvede alla istruttoria del progetto definitivo e formula al Commissario delegato le eventuali proposte di adeguamento o varianti migliorative in sostituzione delle attività istruttorie della Conferenza dei servizi di cui all'[articolo 166 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#).

4. Il progetto esecutivo dell'opera e le eventuali varianti in corso d'opera sono approvate dal Commissario delegato, sentita la Concessionaria ed il Comitato di cui all'[articolo 2, comma 4](#); l'approvazione del Commissario delegato sostituisce ogni diverso provvedimento ed autorizza l'immediata consegna dei lavori.

5. Il Commissario delegato, adotta, con apposito provvedimento ed

avvalendosi delle deroghe di cui all'[articolo 4](#), in sostituzione degli enti preposti in via ordinaria, ogni atto occorrente all'urgente compimento delle indagini e delle ricerche necessarie alle attività di progettazione, delle occupazioni di urgenza e delle espropriazioni e per l'espletamento delle procedure di affidamento e realizzazione delle opere.

6. Il Commissario delegato approva altresì i progetti comportanti varianti agli strumenti urbanistici strettamente attinenti alla realizzazione delle opere, in conseguenza delle attività ablatorie che saranno poste in essere per l'ottenimento delle aree oggetto della esecuzione delle opere previste, sentiti i comuni competenti. L'approvazione del Commissario delegato costituisce a tutti gli effetti variazione alle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici.

7. Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale e/o la procedura di valutazione ambientale strategica, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita conferenza di servizi, da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi ed opere di competenza statale in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri in deroga alla procedura prevista dall'[art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) e successive modificazioni e integrazioni, i cui termini sono ridotti della metà. Qualora la mancata espressione del parere ovvero il dissenso siano riferiti a progetti di interventi od opere di competenza regionale, la decisione è rimessa alla giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia e/o al presidente della regione Veneto, che si esprimono inderogabilmente entro trenta giorni dalla richiesta del commissario delegato. ⁽¹⁴⁾

(14) Comma aggiunto dall'[art. 13, comma 6, Ordinanza 6 maggio 2009, n. 3764](#).

Art. 4.

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato, ove ritenuto indispensabile, è autorizzato a derogare,

nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della *direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004*, alle seguenti disposizioni normative:

a) *regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6*, comma 2, *7, 8, 11, 13, 14, 15, 19* e 20;

b) *regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117* e 119;

c) *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163* ⁽¹⁵⁾ e successive modificazioni ed integrazioni, Parte I, titolo I, *articoli 6, 7, 8, 11* e 12; Parte II, titolo I, *articolo 30*; Capi II, III e IV, *articoli 34, 36, 37, 42, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 118* e 120; titolo II, *articoli da 121 a 125*; titolo III, *articoli da 126 a 194*; Parte IV, *articoli da 239 a 246*; Parte V, *articolo 253* e disposizioni regionali in materia di pubblici appalti; disposizioni del *decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554* e del *decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145*, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme, nonché, una volta entrati in vigore, regolamenti e capitolati di cui all'*articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163* ⁽¹⁶⁾ per la parte attuativa ed integrativa delle suindicate norme;

d) *decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327* e successive modificazioni ed integrazioni, *articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22* e 22 bis e disposizioni normative regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità;

e) *legge 17 agosto 1942, n. 1150* e successive modificazioni ed integrazioni, *articoli 9, 10, 15, 16* e *decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380* e successive modificazioni ed integrazioni, *articoli 14, 20, 22, 24* e 25 e disposizioni normative regionali in materia urbanistica;

f) *legge 23 dicembre 1992, n. 498*, e successive modificazioni ed integrazioni, *articolo 11*;

g) *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* e successive modificazioni ed integrazioni, *articoli 19* e 24 e articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente sottoscritto in data 5 aprile 2001, ed analoghe disposizioni previste da leggi e contratti collettivi riguardanti il personale regionale e del comparto unico della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

h) articolo 37 del C.C.N.L. del 5 aprile 2001 e contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto il 17 maggio 2004;

i) *legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 10-bis, 11, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17*, e successive modificazioni ed integrazioni;

l) *legge 15 maggio 1997, n. 127*, e successive modificazioni ed integrazioni, *articolo 17*;

m) *decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285* e successive modificazioni ed integrazioni, *articoli 5, 6, 7* e 13 e per le parti strettamente connesse ai predetti articoli al *decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1992, n. 495*, e successive modificazioni ed integrazioni;

n) *decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001, n. 6792* e successive modificazioni ed integrazioni, e *decreto del*

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 22 aprile 2004, n. 67 e relative normative di applicazione;

o) *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* e successive modificazioni ed integrazioni, *articolo 34*;

p) *decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 febbraio 2004, n. 47*, e successive modificazioni ed integrazioni, *articolo 21*;

q) *legge 23 dicembre 1992, n. 498, articolo 11*, comma 5, lettera f) e successive modifiche ed integrazioni;

r) disposizioni delle leggi regionali strettamente connesse alle disposizioni della legislazione statale oggetto di deroga;

s) delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 39; ⁽¹⁷⁾

t) *decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, e successive modifiche ed integrazioni, *articolo 16*, commi 1, lettera b), e 3, ed *art. 18*, commi 1 e 3; ⁽¹⁷⁾

u) *decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, articoli 26*, commi 2 e 3, e *28*, commi 1 e 3; ⁽¹⁷⁾

v) *regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775*; ⁽¹⁷⁾

z) legge regionale del Veneto 6 settembre 1991, n. 24; ⁽¹⁷⁾

w) legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 27 novembre 2006, n. 24; ⁽¹⁷⁾

y) *decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2*, comma 84, convertito nella *legge 24 novembre 2006, n. 286*. ⁽¹⁷⁾

(15) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto legislativo 16 aprile 2006, n. 163».

(16) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 163».

(17) Lettera aggiunta dall'*art. 13, comma 7, Ordinanza 6 maggio 2009, n. 3764*.

Art. 5.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello stato d'emergenza il Commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi e con l'indicazione della copertura finanziaria. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il Commissario delegato comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure

che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un Comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati. ⁽²⁰⁾

3. Il Comitato di rientro nell'ordinario di cui al comma 2 costituisce Struttura di missione temporanea. ⁽¹⁸⁾

4. Per l'espletamento delle funzioni di Presidente del Comitato per il rientro, il Capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato a conferire un incarico dirigenziale ai sensi dell'[articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001](#), e successive modificazioni ed integrazioni. ⁽¹⁹⁾

5. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2 sono stabilite dal Capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando fino ad un massimo di cinque unità di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sulla base di una scelta di carattere fiduciario, anche in deroga all'[articolo 7, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), determinandone il relativo compenso e personale in servizio presso il Dipartimento stesso. ⁽¹⁹⁾

6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4 si provvede a carico del Fondo per la protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri che presenta la necessaria disponibilità, mentre i restanti oneri sono coperti con le risorse di cui all'[articolo 6](#). ⁽¹⁹⁾

(18) Comma così sostituito dall'[art. 5, comma 1, Ordinanza 19 novembre 2008, n. 3716](#), che ha sostituito l'originario comma 3 con gli attuali commi da 3 a 6.

(19) Comma aggiunto dall'[art. 5, comma 1, Ordinanza 19 novembre 2008, n. 3716](#), che ha sostituito l'originario comma 3 con gli attuali commi da 3 a 6.

(20) Per la soppressione del Comitato, di cui al presente comma, vedi l' [art. 1, comma 3, D.P.C.M. 3 marzo 2014](#).

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente ordinanza relativamente alla realizzazione degli interventi di cui all'[art. 1](#), si provvede a carico della concessionaria Autovie Venete S.p.A., nei limiti delle somme previste nel piano economico-finanziario allegato alla convenzione sottoscritta dalla concessionaria Autovie Venete S.p.A. con l'ANAS S.p.A. in data 7 novembre 2007, il cui schema è stato approvato con [legge 6 giugno 2008, n. 101](#). Fermo restando il limite complessivo del piano economico-finanziario la concessionaria Autovie Venete S.p.A. è autorizzata ad effettuare i pagamenti anche in difformità alla tempistica ed agli importi dei singoli interventi previsti dal piano economico-finanziario.

2. Qualora, a seguito dell'approvazione del progetto definitivo ovvero nel corso dell'iter progettuale e realizzativo degli interventi di cui all'[art. 1](#), derivino delle eccedenze di spesa, rispetto all'importo complessivo previsto nel piano economico-finanziario allegato alla convenzione sottoscritta dalla concessionaria Autovie Venete S.p.A. con l'ANAS S.p.A. in data 7 novembre 2007, la concessionaria, entro trenta giorni dalla comunicazione da parte del commissario delegato, recepirà tali importi all'interno di un nuovo piano economico-finanziario determinandone il relativo equilibrio ai sensi della delibera: Cipe n. 39 del 15 giugno 2007 e lo trasmetterà all'ANAS S.p.A. L'ANAS S.p.A., entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della documentazione da parte della concessionaria Autovie Venete S.p.A., svolgerà l'istruttoria finalizzata alla sottoscrizione della convenzione, o dell'apposito atto aggiuntivo e del relativo piano economico-finanziario, e procederà al tempestivo inoltro al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'emanazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del decreto interministeriale di approvazione della convenzione, o dell'apposito atto aggiuntivo, entro il successivo termine di quarantacinque giorni.

3. Le modalità e le tempistiche dei pagamenti posti a carico della concessionaria Autovie Venete S.p.A., fermo restando il limite di cui al precedente comma 3, potranno divergere rispetto alle previsioni contenute nel piano finanziario allegato alla convenzione del 7 novembre 2007 sottoscritta con l'ANAS S.p.A.

4. Il commissario delegato provvede all'istruttoria tecnica relativa allo stato di avanzamento lavori, relativamente agli interventi di cui all'[art. 1](#) ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza dell'Anas in materia tariffaria.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente ordinanza, relativamente alla realizzazione degli interventi di cui all'[art. 1](#), si provvede a carico degli enti competenti nell'ambito della loro programmazione. Il commissario delegato stabilirà con successivo provvedimento le modalità di gestione della spesa.

n. 3764.

Art. 7.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile è estranea ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico del bilancio dell'ente attuatore.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
